

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1731

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1996 (*)

—————

Variazione delle norme relative agli espropri di terreni fabbricabili.
Esclusione delle cooperative e dei consorzi da agevolazioni che
favoriscono speculazioni

—————

—————
(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Le attuali norme permettono alle cooperative ed ai consorzi edilizi di usufruire di condizioni di favore per l'acquisizione delle aree provenienti da espropri in quanto queste acquisizioni vengono considerate di pubblica utilità.

Risulta da questa presunzione che il costo delle costruzioni che possono avvalersi di tali norme risulta essere molto vantaggioso. Trascorsi i cinque anni necessari alla caduta della presunzione speculativa, questa situazione permette, al singolo socio della cooperativa o del consorzio, di rivendere al prezzo di mercato un bene che per la sua esecuzione ha pesato sulla collettività e sul singolo in forza di una presunta pubblica utilità.

Questo avviene soprattutto in forza del comma 1 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 539, che appunto in forma sorprendente ha identi-

ficato questa fattispecie come di pubblica utilità.

Non sembra corretto che il sacrificio di chi sia stato sottoposto all'esproprio, solo cinque anni dopo, permetta a qualcun altro una speculazione piuttosto dubbia sostenuta altresì da tutte le facilitazioni che l'essere cooperativa o consorzio permette.

Il presente disegno di legge cerca di riportare al buonsenso una norma piuttosto discutibile affermando che il prezzo dell'esproprio è determinato in base al valore venale del bene.

Il presente disegno di legge non comporta oneri per l'erario in quanto muta soltanto delle relazioni fra privati, ancorchè gestite in forza di legge.

Sarà comunque necessario prevedere un più ampio riordino di tutta la materia che stabilisce privilegi per l'edilizia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, dopo le parole: «interventi dichiarati di pubblica utilità» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelle preordinate alla realizzazione di opere od interventi aventi quali beneficiari finali consorzi, cooperative e consorzi di cooperative edilizie di qualsiasi tipologia, per i quali l'indennità di espropriazione è determinata in base al valore venale del bene».

2. Nella determinazione dell'indennità di esproprio per i procedimenti in corso si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della nella pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

